

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO
PASTI, PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI MENSA E ACCESSORI PER LE
SCUOLE DEI COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA
(appalto riservato ai sensi dell'art.61 D.lgs. 36/2023)**

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE - PROCEDURA DI GARA E METODO DI AGGIUDICAZIONE – APPALTO RISERVATO

- 1 - La procedura di appalto è stata avviata dalla società Centro Pluriservizi SpA (nel prosieguo anche solo “**CPS**” o “**Stazione Appaltante**” o “**Committente**”) con determina dell'Amministratore Unico n. 13] del 19/05/2026.
- 2 - L'appalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo anche solo “**Codice**”) e l'aggiudicatario sarà selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. - Ai sensi dell'art. 61 del Codice la partecipazione alla presente procedura è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiati e il cui personale sia costituito per almeno il 30% da tali persone.

Art. 2 - UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA – DOTAZIONI TECNICHE - IDENTIFICAZIONE

1 - L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema

operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*, consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2 - Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*, consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ii) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3 - Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1 - La documentazione di gara così come approvata dalla Stazione Appaltante, è messa a disposizione sul sito internet della piattaforma **START** al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/> ed anche sul sito internet della Centro Pluriservizi S.p.A., nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://www.centropluriservizi.com/home/gare-in-corso/> e comprende:

- i) Disciplinare di gara;
 - ii) Capitolato speciale;
 - iii) Modulistica per offerta costituita da:
 - Domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;
 - Domanda di partecipazione, su modulo predisposto da CPS;
 - "DGUE" messo a disposizione dalla Piattaforma;
 - Offerta Economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START;
 - Modello offerta tecnica quantitativa
 - Modulo Offerta Economica;
 - modulo dichiarazione CCNL applicato, che in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva dovrà essere reso da ogni componente;
 - Elenco addetti.
 - iv) Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, non allegate alla documentazione ma consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>.
- La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.centropluriservizi.com/home/gare-in-corso/> e sulla Piattaforma START al link: www.start.toscana.it.

2 - È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 11 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma START **“Chiarimenti”**, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “chiarimenti” posta sulla piattaforma START all’interno della pagina di dettaglio della gara e sul sito istituzionale all’indirizzo Internet <http://www.centropluriservizi.com/home/gare-in-corso/> Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3 - Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “chiarimenti” (sotto le sezioni “comunicazioni” e “chiarimenti pubblicati”). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala avvengono mediante comunicazione fuori dalla Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO

1 - L’appalto, salvo rimandare per un maggior dettaglio al Capitolato Speciale di Appalto, ha per oggetto le seguenti attività da svolgersi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Terranuova Bracciolini, per le scuole dell’infanzia e primarie del comune di Loro Ciuffenna e per i dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini:

- a. preparazione, nel centro di cottura messo a disposizione dell’Aggiudicatario, dei pasti giornalieri e delle diete speciali in tutte le sue fasi per i plessi scolastici dei comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, con la precisazione che la fornitura di tutte le materie prime è onere della Stazione Appaltante;
- b. stoccaggio e conservazione dei generi alimentari acquistati dalla Committente;
- c. confezionamento dei pasti di cui alla precedente lettera a);
- d. l’approntamento dei refettori presso le scuole servite, la distribuzione dei pasti e la sporzionatura.

Costituisce altresì onere dell’appaltatore, che lo stesso potrà svolgere in proprio o tramite subappaltatori:

- i) il trasporto e distribuzione dei pasti prodotti ai vari plessi scolastici ubicati nel territorio del Comune di Loro Ciuffenna e presso la scuola dell’infanzia di Terranuova Bracciolini;
- ii) il servizio di pulizia del centro cottura e dei refettori ubicati presso i vari plessi scolastici, nonché il servizio di pulizia e sanificazione pavimenti dei refettori nel caso in cui detto servizio non venga garantito dal personale scolastico.

2 L'Oggetto del servizio è compreso nei servizi di cui all'art.74 (allegato XIV) della direttiva 2014/24/Ue del 26/2/14 — CPV - Oggetto principale: 55000000 – 55523100-3 Servizi di mensa scolastica.

3 - Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Si precisa inoltre:

i) che il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con mezzi in possesso di dichiarazione di conformità per il trasporto degli alimenti da parte di soggetti in possesso dell'iscrizione al REN (registro regionale) dei trasportatori conto terzi;

ii) che il servizio di pulizia dovrà essere svolto da soggetto in possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee delle serie ISO 14001:2015 settori EA 35 in corso di validità.

Laddove i concorrenti non dispongano di detti mezzi o della predetta certificazione in proprio dovrà procedere al subappalto, con la conseguente necessità, ex art. 119, comma 4, Codice, di indicare il ricorso al subappalto per il trasporto e le pulizie in fase di offerta, al momento della compilazione del DGUE.

4 - Ai fini della presentazione dell'Offerta si precisa:

a) che nello svolgimento del servizio la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'aggiudicatario un centro di cottura posto in Terranuova Bracciolini, Via Adige, 1;

b) che le materie prime per lo svolgimento del servizio, come già sopra indicato, saranno fornite direttamente dalla Stazione Appaltante a proprie spese;

c) che l'aggiudicatario, con la domanda di partecipazione, accetta l'eventuale estensione o riduzione del servizio oggetto del presente appalto dovuti a fatti contingenti e/o a modifiche nella normativa vigente con particolare riferimento alla riforma degli ordinamenti scolastici e degli organici del personale docente e non;

d) che l'aggiudicatario, con la domanda di partecipazione, accetta che, pur a seguito della sottoscrizione del contratto, la consistenza del servizio affidato possa subire modificazioni in forza di atti di disposizione da parte degli enti locali soci dell'Ente Aggiudicatario, ferma restando, quindi, l'espressa manleva della Società fin d'ora concessa e l'assenza da parte dell'aggiudicatario di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento.

Art. 5 – DURATA, CONDIZIONE SOSPENSIVA, IMPORTO DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI

1 - Il servizio viene affidato dal 01/09/2026 – o comunque dal diverso giorno in cui sarà sottoscritto il contratto se successivo - al 31/7/2028; al fine di garantire l'avvio del servizio contestualmente al nuovo anno scolastico la stazione appaltante si riserva di dare esecuzione in via d'urgenza al servizio.

2 - Tenuto conto di una stima storica di pasti serviti nei plessi scolastici oggetto di gara pari a 150.550 pasti/anno (per un totale pasti di 301.100 nel periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2028), l'importo complessivo presunto a base di gara calcolato quindi sull'intera durata contrattuale fino al 31/07/2028 è di Euro 918.355,00 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 6.022,00 con la conseguenza che l'importo totale ammonta ad euro 924.377,00 come da tabella che segue:

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Servizi di mensa scolastica	55000000 55523100-3	

A) Importo a base di gara	€ 918.355,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 6.022,00
A) + B) Importo complessivo	€ 924.377,00

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, al fine di calcolare l'importo stimato dell'appalto occorre tenere conto:

i) ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che lo stesso appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

ii) ai sensi dell'art. 120, comma 11, in casi eccezionali il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo appaltatore, periodo durante il quale l'appaltatore è tenuto alla esecuzione del servizio al prezzo, patto e condizioni dell'appalto originario.

Il valore globale dell'appalto è quindi calcolato come segue:

Importo base 1.9.2026 – 30.7.2028	€ 924.377,00
Importo quinto d'obbligo	€ 184.875,40
Proroga tecnica	€ 231.094,25
Totale importo appalto	€ 1.340.346,65

3 - Il predetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio posto a base di gara, nessuno escluso.

Rispetto ai costi della manodopera sono stati stimati pari ad euro 849.970,08 per il periodo 01/09/2026 – 31/07/2028 calcolati sulla base dei seguenti elementi: monte ore stimato per lo svolgimento del servizio e le più recenti tabelle del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori delle Cooperative Sociali di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14 giugno 2024 in cui sono state recepite le risultanze del nuovo CCNL sottoscritto in data 26 gennaio 2024 rispettivamente da CONFCOOPERATIVEFEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPOSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' in rappresentanza dei datori di lavoro e da FPCGIL, FISASCAT-CISL, CISL-FP, UIL-FPL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i predetti costi della manodopera non sono ribassabili, ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, il concorrente che indichi costi della manodopera diversi da quelli indicati a gara potrà allegare nell'apposito spazio sulla piattaforma START una dichiarazione sottoscritta contenente le suddette motivazioni.

4 - In ragione di quanto sopra il costo pasto a base di gara è il seguente:

- euro 3,05, oltre euro 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa per ciascun pasto.

Come di seguito specificato, il ribasso proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta sarà praticato al costo del singolo pasto.

5 - Trattandosi di un appalto a misura, l'importo sopra indicato è meramente indicativo ed è stato calcolato in funzione del fabbisogno storico in termini di pasti/giorno dei plessi scolastici di cui a gara; ne consegue che l'aggiudicatario si assume l'alea connessa al raggiungimento dell'importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CPS qualora lo stesso non venisse raggiunto.

Il predetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio posto a base di gara, nessuno escluso.

6 – Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett.a), Codice, si precisa che l'importo complessivo del servizio potrà ridursi, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo, per l'ipotesi in cui i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna dovessero assumere decisioni che avessero un impatto sul servizio affidato e quindi sui pasti forniti.

Come già precisato, laddove in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, CPS potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto

7 - Nel rispetto dell'art. 60 Codice si prevede che la revisione del prezzo di appalto si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento e si applica, in relazione alle sole prestazioni da eseguire, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la predetta variazione del 5 per cento

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo di appalto, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo alla parte del prezzo del servizio che copre i costi della manodopera gli Indici delle retribuzioni contrattuali nel Settore Privato (non dirigenti);
- b) con riguardo alla parte del prezzo non funzionale a coprire i costi della manodopera, l'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie, Operai e Impiegati senza tabacchi.

Ne consegue che la revisione prezzi potrà essere riconosciuta solo laddove la variazione di detti indici dovesse superare, in aumento o diminuzione, la soglia del 5%, fermo che la revisione del prezzo sarà riconosciuta solo nella misura dell'80% della parte eccedente la variazione del 5%. Gli indici di partenza da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'eventuale variazione eccedente il 5% sono quelli di cui sopra come aggiornati alla data di sottoscrizione del contratto; la verifica della variazione di detti indici sarà effettuata con cadenza annuale a partire dal 1.9.2027 e all'avvio di ogni anno scolastico successivo.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente all'appalto;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri appalti ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, o comunque atti equipollenti, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 6 - CLAUSOLA SOCIALE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1 - Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, l'aggiudicatario è tenuto (i) ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, nonché (ii) all'applicazione del CCNL richiamato negli atti di gara o il differente contratto che, sulla base della dichiarazione che lo stesso aggiudicatario è tenuto a rendere in fase di offerta, garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

2 - L'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale, con l'indicazione del numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

3 - Nell'ottica dell'applicazione della clausola sociale, vengono forniti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati in allegato al Capitolato Speciale di Appalto.

4 - L'operatore economico deve altresì dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di riservare, con riferimento alle sole nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota di almeno il 30% sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5 - Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto

sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. - Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1 - A norma dell'art. 108, comma 1 e 4, D. Lgs 36/2023, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta verrà valutata con il metodo aggregativo compensatore, su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, ripartito in 80 punti all'offerta tecnica (78 punti offerta qualitativa- 2 punti offerta quantitativa) e 20 punti all'offerta economica, ponderato sulla base degli elementi e dei punteggi indicati nella tabella che segue, all'interno della quale, per ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa e quantitativa - contraddistinti con le lettere [T.1-T.2-T.3-T.4-T.5] – si riportano i diversi criteri e sub-criteri con i singoli punteggi unitamente ai criteri motivazionali

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri		Punteggio
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA [0 – 78]		
T.1	Organizzazione processo produzione pasti	Max 25
Criterio Motivazionale	Ai fini della valutazione della miglior offerta si dovrà tener conto della capacità di adozione di modalità di conservazione, stoccaggio. preparazione e cottura in grado di salvaguardare freschezza, gusto e salubrità dei prodotti, del numero di addetti impiegati, nonché della individuazione da parte del concorrente di strumenti idonei all'accertamento effettivo del rispetto del sistema di organizzazione del processo di produzione pasti proposto. Al riguardo si ribadisce che l'aggiudicatario prenderà in carico prodotti alimentari acquistati direttamente da CPS, assumendosi l'onere di garantirne lo stoccaggio e la conservazione.	
T.2	Organizzazione del processo di trasporto pasti	Max 10

Criterio Motivazionale	Ai fini della valutazione della miglior offerta, si dovrà tener conto, anche tramite l'indicazione da parte del concorrente del percorso dei mezzi e delle fasce orarie di percorrenza, delle tempistiche e delle modalità di trasporto dei pasti, dei numeri di addetti e mezzi impiegati, delle tempistiche intercorrenti tra la preparazione e la successiva distribuzione del pasto dal centro di cottura ai singoli refettori, dell'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, nonché dell'individuazione da parte del concorrente di strumenti idonei all'accertamento effettivo del rispetto del sistema di organizzazione del processo di trasporto pasti proposto	
T.3	Organizzazione del processo di distribuzione pasti	Max 25
Criterio Motivazionale	Ai fini della valutazione della miglior offerta si dovrà tener conto del rispetto dei tempi di distribuzione in coerenza con gli orari di consumazione dei pasti presso i refettori, del numero di addetti impiegati, delle modalità di mantenimento della temperatura dei pasti sino al consumo, nonché della individuazione da parte del concorrente di strumenti idonei all'accertamento effettivo del rispetto del processo di distribuzione pasti proposto	
T.4	Organizzazione del processo di pulizia e sanificazione	Max 18
Criterio Motivazionale	Ai fini della valutazione della miglior offerta si dovrà tener conto della tempistica dell'intervento, del numero di addetti impiegati, delle caratteristiche dei prodotti utilizzati, premiando quelli a minor impatto ambientale, della loro conservazione e delle misure generali e specifiche di igiene ambientale adottate, del rispetto della corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerentemente alle modalità previste dall'amministrazione comunale, sul cui territorio il servizio di mensa insiste, nonché dei metodi, procedure e controlli che il concorrente intende utilizzare per verificare la qualità dell'intero processo di pulizia e sanificazione	
OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA [0 – 2]		
T.5	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di Genere (art. 108, comma 7, Codice)	2
Criterio Motivazionale	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 198/2006. In caso di RTI o in generale di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutti i componenti.	
OFFERTA ECONOMICA [0 – 20]		
E	Ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara	20
	TOTALE	100

2 - L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$P(i) = \sum n [W_i * V(x)_i]$$

Dove:

- P(i) rappresenta il punteggio attribuito all'offerta x;
- n è il numero dei criteri e/o subcriterio di valutazione oggetto di valutazione (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 ed E);
- W_i è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni criterio e/o subcriterio di valutazione (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 ed E);
- V(x) il coefficiente della prestazione dell'offerta x rispetto al singolo criterio di valutazione (i) variabile tra zero e uno.

La migliore offerta sarà quella che otterrà, sulla base della predetta formula, il maggior punteggio.

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se superiore a 5 ed all'unità inferiore se uguale inferiore a 5.

3 - I Coefficienti V(x) per i criteri di valutazione qualitativa da T.1 a T.4, saranno determinati dalla commissione giudicatrice attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun criterio di valutazione secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Ottimo	1,0	Presenta aspetti positivi più che elevati e ottima rispondenza alle aspettative. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per la Committente.
Buono	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per la Committente
Discreto	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per la Committente.
Sufficiente	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per la Committente.
Poco rilevante	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per la Committente.
Irrilevante	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto.

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio viene calcolata, sempre per singolo criterio, la media dei coefficienti attribuiti, per poi attribuire il valore di V(a) 1 alla media più alta e di conseguenza riparametrare tutti gli altri coefficienti.

Nell'ipotesi in cui ci fosse una sola offerta la riparametrizzazione non interverrà, con la conseguenza che il coefficiente da attribuire all'unico concorrente sarà ottenuto come media dei singoli coefficienti attribuiti dai Commissari.

Ai fini del calcolo dei coefficienti si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se superiore a 5 ed all'unità inferiore se uguale inferiore a 5.

4. - Il Coefficiente V(x) per i criteri di valutazione quantitativa T.5 sarà determinato dalla commissione giudicatrice assegnando il coefficiente 1 al concorrente in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 198/2006 e il coefficiente 0 a chi non la possiede; in caso di RTI, affinché venga assegnato il coefficiente 1 è necessario che la certificazione sia posseduta da tutti i componenti

l'RTI.

5 - Il coefficiente $V(x)$ per la componente relativa all'offerta economica E sarà calcolato secondo la seguente formula:

$V(x)$ (per $R_x \leq RSoglia$) = $X * R_x / RSoglia$

$V(x)$ (per $R_x > RSoglia$) = $X + (1 - X) * [(R_x - RSoglia) / (RMax - RSoglia)]$

dove:

$V(x)$: è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x;

R_x : è il ribasso del concorrente x;

$RSoglia$: media aritmetica dei valori dei ribassi dei concorrenti in gara;

$Rmax$: è il maggior ribasso proposto in gara;

$X = 0,90$

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale

Art. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE

1 - La preparazione dei pasti giornalieri e delle diete speciali, nonché il relativo confezionamento, sarà effettuato presso il centro di cottura di seguito indicato, messo dalla Stazione Appaltante a disposizione dell'aggiudicatario:
- centro cottura posto in Terranuova Bracciolini – Via Adige, 1.

2 - Per la restante parte il servizio sarà svolto presso i plessi scolastici come specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1 - Ai sensi dell'art. 61 del Codice la partecipazione alla presente procedura è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiati e il cui personale sia costituito per almeno il 30% da tali persone.

2 – I predetti operatori possono partecipare alla gara:

i) con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs 36/2013;

ii) con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e), f), g), h) dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs 36/2023

3 - In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari ex art. 68 Codice, in sede di offerta dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4 - I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D. Lgs 36/2023 sono tenuti ad indicare per quale consorzio il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né risulta idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D. Lgs 36/2023 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

5 - Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Art. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1 - I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche solo "FVOE").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti in oggetto devono essere posseduti:

i) in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE;

ii) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;

iii) in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

2 - Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e/o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

3. - Come già indicato, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già

trasMESSO alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del DM 20.6.2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno oMESSO di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Art. 11 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1 - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

2 - L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art. 12 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1 - Costituiscono requisito di idoneità professionale:

a) l'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) l'iscrizione all'interno dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presente presso la Prefettura competente per territorio

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro e alle White List è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3 - Per le cooperative sociali di tipo B ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi che svolgono le attività di cui all'art.1 comma 1 lettera b) della Legge n.381/1991 e aventi scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, si richiede anche l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente procedura, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità della persone che rappresentano legalmente la cooperativa.

Il possesso di tale requisito di idoneità professionale dovrà essere dimostrato inserendo nell'apposito spazio creato nella documentazione amministrativa, copia del relativo certificato.

Art. 13 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1 - I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

1) un fatturato globale di almeno euro 1.340.346,65 [maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura.

Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che l'operatore economico abbia maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto dell'appalto e per rispondere alle aspettative che CPS ha rispetto a questi servizi.

2 - La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività

Art. 14 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1 - I requisiti di capacità tecnica professionale sono:

1) aver correttamente eseguito, per almeno un anno negli ultimi dieci anni antecedente la data di pubblicazione del presente Bando di gara, nei confronti di soggetto/i pubblico/i o privato/i, servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto che prevedessero la fornitura, tramite un unico contratto, di un numero di pasti annui almeno pari a 150.000.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- 2) adozione della procedura di controllo secondo il sistema HACCP applicata a tutto il ciclo alimentare;
- 3) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, settore EA 30 in corso di validità;
- 4) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 22000:2005 in corso di validità;
- 5) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee delle serie ISO 14001:2015 settore EA 30 in corso di validità;
- 6) possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee delle serie ISO 45001 settore EA 30 in corso di validità.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE allegato al presente bando di gara.

Art. 15 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

1 - I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

2 - Il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 12 deve essere posseduto:

- i) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ii) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

3 - I requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 13 e di capacità tecnico professionale di cui al punto 14.1), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

I restanti requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 14 punti 2), 3), 4), 5) e 6), trattandosi di un raggruppamento orizzontale in cui pertanto ogni componente è destinato a svolgere attività che riguardano la

manipolazione di prodotti alimentari, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento

4 - Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Art. 16 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

1 - I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

2 - Il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 12 deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

3 - I requisiti economico finanziari di cui all'art. 13 e tecnico professionali di cui all'art. 14 devono essere coperti:
i) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, ex art. 67, comma 5, Codice, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

ii) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, ex art. 67, comma 1, lett. a) Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 17 - AVVALIMENTO

1 - Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, fermo che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e alla "White List".

2 - Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti

3 - Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

4 - Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5 - L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

6 - Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e la dichiarazione sono allegati all'offerta tecnica, inseriti negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma START.

7 - Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 18 - GARANZIA PROVVISORIA

1 - L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 26.806,93. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

2 - La garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, saranno tenuti a verificare che il soggetto garante si trovi in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs 36/2023, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/09/2022, n. 193;
- avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La polizza dovrà altresì prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante,
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs 36/2023 su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della fideiussione è ridotto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs 36/2023. Per fruire delle predette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle medesime qualora non già presenti all'interno del fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 19 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1 - I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti- corruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

2 - La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 20 - SOPRALLUOGO

1 - In ragione delle particolari condizioni di svolgimento del servizio, all'interno della cucina messa a disposizione dalla stazione appaltante, nonché della dislocazione delle strutture interessate, costituite dai diversi plessi scolastici in cui sono collocate le mense, si ritiene che la presentazione dell'offerta imponga di prendere conoscenza del centro di cottura e dei refettori dove sarà svolto il servizio; per tale ragione si prevede il sopralluogo obbligatorio:

i) del centro di cottura posti in Terranuova Bracciolini – Via Adige, 1

ii) dei refettori come dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

2 - Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti interessati potranno inoltrare all'indirizzo della Stazione Appaltante formale comunicazione di richiesta di sopralluogo e richiedere apposito appuntamento.

3 - Il Responsabile del procedimento, o un soggetto dallo stesso delegato, provvederà a rilasciare apposita certificazione dell'avvenuto sopralluogo che il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta virtuale amministrativa.

Trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è esclusa la possibilità di regolarizzare ai sensi dell'art. 101 Codice.

4 - Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale, dall'amministratore, dal direttore tecnico dell'impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal rappresentante legale, il quale non potrà operare per più imprese.

Art. 21 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1 - L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e, ove richiesto, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

2 - L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2026 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1

3 - La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Art. 22 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1 - Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 2 del presente disciplinare e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto"* consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica (Relazione Tecnica Qualitativa);

C - Offerta tecnica quantitativa (Adozione politiche tese al raggiungimento della parità di Genere)

D - Offerta economica.

2 - Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

3 - L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

4 - Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della

documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

5 - Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma da CPS ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START.

6 - Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati nel presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

7 - L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

8 - Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 23 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1 - Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2 - A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa;
- non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

3 - Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine stabilito dalla CPS (non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

4 - Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

5 - La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla CPS (non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 24 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Si richiede di caricare sul portale START la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione generata in autonomia dalla Piattaforma che il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente;

b) domanda di partecipazione secondo il modello messo a disposizione da CPS.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D. Lgs 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso art. 94 Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle clausole di esclusione di cui all'art. 95 del codice appalti il concorrente dichiara: i) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; ii) gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del D. Lgs 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; iii) tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D. Lgs 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D. Lgs 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

iii) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D. Lgs 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme della relativa procura.

Nel caso di concorrente riunito già costituito, dovrà essere allegato l'atto di costituzione del raggruppamento.

c) Documento di gara unico europeo DGUE.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE sulla base del modello messo a disposizione.

Il DGUE dovrà essere presentato:

- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura nella forma congiunta;
- in caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da parte di ciascuna ausiliaria indicata che dovrà compilare il documento per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento

d) Cauzione provvisoria

e) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

f) Visura Camerale:

g) Per le cooperative sociali di tipo B ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi che svolgono le attività di cui all'art.1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 e aventi scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, certificato attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente procedura, con indicazione dei dati dell'iscrizione, oggetto sociale e generalità della persone che rappresentano legalmente la cooperativa.

Si ribadisce che gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione dell'offerta, devono caricare nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2 - Ferma la predetta documentazione, per i soggetti associati è necessario produrre la seguente documentazione:

a) per i raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario depositare:

- i) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario depositare:

- i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ii) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, è necessario depositare:

i) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Detta dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione secondo il modello messo a disposizione da CPS.

Per le aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica è necessario depositare:

i) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

ii) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

iii) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica è necessario depositare:

i) copia del contratto di rete;

ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

iii) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

i) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito è necessario depositare:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ii) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo è necessario depositare:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

3 - In caso di avvalimento Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:

i) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

ii) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento; nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, nella dichiarazione l'ausiliaria dovrà attestare di non partecipare alla gara in proprio così come previsto all'art. 104, comma 12 del Codice;

iii) contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e la dichiarazione sono allegati all'offerta tecnica, inseriti in negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma START.

Art. 25 - OFFERTA TECNICA

1 - Ai fini della valutazione dei criteri qualitativi e quantitativi T.1, T.2, T.3, T.4 e T.5, gli offerenti dovranno caricare nell'apposito spazio riservato sulla Piattaforma START (i) una relazione illustrativa, da denominarsi "Relazione Tecnica Qualitativa" e (ii) il Modulo "Offerta Tecnica Quantitativa" predisposto dalla Stazione Appaltante debitamente compilato.

In caso di avvalimento premiale, sono allegati unitamente all'offerta tecnica anche il contratto di avvalimento e la dichiarazione di cui all'art. 24.3.

2 - Ai fini della redazione della Relazione Tecnica Qualitativa i concorrenti dovranno partire dalla attenta disamina del Capitolato Speciale di Appalto, nello specifico dei titoli V (processo Produzione Pasti), VI (Processo Distribuzione Pasti), VII (Processo Trasporto Pasti) e VIII (Processo Pulizia e Sanificazione) considerato:

- i) che in ogni caso è obbligo del futuro aggiudicatario attenersi alle prescrizioni contenute in detti titoli;
- ii) che il rispetto di dette prescrizioni nelle Relazioni Tecniche Qualitative depositate sarà considerata ai fini della valutazione complessiva delle stesse da parte dei Commissari.

3 - Al fine di facilitare l'operato dei Commissari, di seguito si riportano i paragrafi, con i relativi contenuti, in cui dovrà essere suddivisa la Relazione Tecnica Qualitativa:

i) Paragrafo T.1 – Organizzazione Processo Produzione Pasti, in cui il Concorrente dovrà illustrare:

- il progetto di produzione pasti evidenziando le procedure di stoccaggio e conservazione degli alimenti, nonché di preparazione e cottura dei pasti avendo cura di indicare le misure rivolte a salvaguardare freschezza, gusto e salubrità dei prodotti;
- il numero di addetti impiegati;
- i metodi, procedure e controlli che intende utilizzare per l'accertamento effettivo del rispetto del sistema di organizzazione del processo di produzione pasti proposto.

ii) Paragrafo T.2 - Organizzazione Processo Trasporti Pasti, in cui il Concorrente dovrà illustrare:

- il progetto di trasporti pasti avendo cura di indicare, anche tramite l'indicazione del percorso dei mezzi e delle fasce orarie di percorrenza, tempistiche e modalità di trasporto dei pasti dal centro di cottura ai singoli refettori, numero di addetti e mezzi impiegati, tempistiche intercorrenti tra la preparazione e la successiva distribuzione del pasto dal centro di cottura ai singoli refettori, eventuale utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- i metodi, procedure e controlli che intende utilizzare per l'accertamento effettivo del rispetto del processo di trasporto dei pasti proposto.

iii) Paragrafo T.3 - Organizzazione del processo di distribuzione pasti, in cui il Concorrente dovrà illustrare

- il progetto di distribuzione pasti evidenziando avendo cura di indicare i tempi di distribuzione presso i diversi refettori, il numero di addetti impiegati e le modalità di mantenimento della temperatura dei pasti sino al consumo;
- i metodi, procedure e controlli che intende utilizzare per l'accertamento effettivo del rispetto del processo di distribuzione dei pasti proposto.

iv) Paragrafo T.4 - Organizzazione Processo di Pulizia e Sanificazione, in cui il Concorrente dovrà illustrare:

- il progetto di pulizia e sanificazione avendo cura di indicare tempistica dell'intervento, numero di addetti impiegati, caratteristiche dei prodotti utilizzati, evidenziando l'eventuale utilizzo di prodotti a minor impatto ambientale, loro conservazione e misure generali e specifiche di igiene ambientale adottate, metodologie seguite

per il rispetto della raccolta differenziata coerente con le modalità previste dall'amministrazione comunale sul cui territorio si svolge il servizio;

- i metodi, procedure e controlli che intende utilizzare per l'accertamento effettivo del rispetto del processo di pulizia e sanificazione proposto.

4 - La Relazione Tecnica Qualitativa deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la relazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito detta relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

5 - La relazione dovrà essere illustrata e costituita da non più di 20 (venti) pagine in formato A4 fronte retro (totale 40 facciate massimo) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; eventuali pagine ulteriori non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

6 - La relazione, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita nell'apposito spazio ad essa dedicato sulla Piattaforma START. L'operatore economico eventualmente allega su START una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza denominata "Segreti tecnici e commerciali", argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte; si applica in ogni caso l'art. 36 del Codice.

7 - Nella busta virtuale relativa all'Offerta Tecnica non deve essere inserita l'indicazione (i) di parametri o valori riconducibili all'offerta tecnica quantitativa e/o (ii) del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione Giudicatrice. L'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

8 - Rispetto al Modulo "Offerta Tecnica Quantitativa", che sarà aperto solo dopo che la Commissione Giudicatrice avrà valutato l'offerta qualitativa, il Concorrente dovrà compilare quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara; nello stesso il Concorrente dovrà allegare la certificazione della parità di genere di cui all'art 46-bis del codice; in caso di RTI detta certificazione deve esser allagata da parte di tutti i componenti l'RTI.

9 - Il modulo "Offerta Tecnica Quantitativa", sottoscritto secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita nell'apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START. Al pari della Relazione Tecnica Qualitativa, l'operatore economico eventualmente allega su START una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica quantitativa coperti da riservatezza, denominata "Segreti tecnici e commerciali – offerta Tecnica Quantitativa", argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Considerato che detta dichiarazione potrà interessare solo gli allegati al modulo, il concorrente a tal fine dovrà allegare anche una copia di detti allegati oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali

Art. 26 - OFFERTA ECONOMICA

1 - L'Offerta Economica da caricare sul portale START dovrà contenere i seguenti documenti:

- Modulo C.1, predisposto dalla Stazione Appaltante debitamente compilato dal concorrente;
- Modulo C.2;
- sintetico progetto di assorbimento nel rispetto della clausola sociale.

2 - Il Modulo C.1 costituisce l'offerta economica che riporta:

- i) il prezzo unitario per pasto, al netto degli oneri di sicurezza, proposto dal concorrente, precisando che non

sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base di gara di euro 3,05 con la conseguenza che le stesse saranno escluse;

ii) il prezzo complessivo offerto moltiplicando il prezzo unitario offerto per il numero di pasti indicativo posto a base di gara (n. 301.100);

iii) il ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara; il ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara ("r") è determinato mediante la seguente operazione:

$$r = (Pg - Po) / Pg$$

dove

- "Pg" l'importo a base di gara per il servizio soggetto a ribasso, pari ad euro 918.355,00

- "Po" il prezzo totale offerto per il servizio.

Il ribasso che il Concorrente propone deve essere identico a quello riportato nell'offerta di cui al successivo punto C.2.

Nello stesso modulo C.1 il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 9, Codice; come specificato al precedente art. 5.3, laddove un operatore indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stabilito a gara dovrà allegare all'offerta economica una propria dichiarazione rivolta a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; detta dichiarazione dovrà essere caricata nell'apposito spazio dedicato nella piattaforma START.

L'offerta di cui al Modulo C.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all'art. 48 Codice non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

3 - Il modulo C1 dell'offerta economica, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita nell'apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START.

4 - Il Modulo C.2 per la formulazione dell'Offerta Economica è generato automaticamente dal Sistema START: il Concorrente deve riportare su detto Modulo la propria offerta, corrispondente al ribasso percentuale di cui al precedente punto 26.2.iii), che deve essere espressa in percentuale di ribasso con n. 2 cifre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza fra il ribasso indicato nell'offerta economica e il ribasso offerto indicato nell'offerta di cui al punto "C.2" (ovvero quello dell'offerta generata automaticamente dal sistema START), prevale il ribasso indicato nell'offerta generata automaticamente dal sistema START, con la conseguenza che anche l'importo complessivo offerto sarà rivisto in funzione di detto ribasso.

Il prezzo unitario offerto costituirà l'importo unitario di ciascun pasto che sarà utilizzato dall'aggiudicatario al momento della fatturazione mensile a CPS.

L'offerta generata da START deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all'art. 48 Codice non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

5 - L'offerta generata automaticamente da START, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita nell'apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START.

6 - Il sintetico progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta

contrattuale (inquadramento e trattamento economico); all'interno di detto progetto, l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato a gara, inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

La mancata presentazione del sintetico progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, la quale, costituendo manifestazione della volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile nelle gare pubbliche, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il sintetico progetto di assorbimento deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui all'art. 48 Codice non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

7 - Il progetto Sintetico di Assorbimento, sottoscritto secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserito nell'apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START, unitamente alla dichiarazione rispetto al CCNL applicato.

Art. 27 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1 - La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

2 - Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

3 - La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 28 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

1 - L'apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica presso la sede della CPS il giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START.

L'apertura della busta della documentazione amministrativa sarà effettuata dal RUP o dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 Codice.

2 - Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge; le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese offerenti non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni.

3 - Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 101 Codice, il presidente della Commissione di gara – o il RUP in caso di seggio monocratico - procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o pec, all'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 110 Codice.

4 - Una volta verificata l'ammissibilità dell'offerta e la completezza documentale di cui alla Documentazione Amministrativa, nelle medesima seduta pubblica disposta per l'apertura della documentazione amministrativa o in una successiva che sarà comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma Start, si procederà, alla presenza della Commissione Giudicatrice, all'apertura della "Offerta Tecnica Qualitativa" e alla sola verifica della completezza della documentazione richiesta; in una o più sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione della Relazione Tecnica Qualitativa e all'assegnazione dei relativi punteggi.

5 - In successiva seduta pubblica, che potrà essere tenuta anche nella medesima giornata prevista per l'apertura della documentazione amministrativa o in una successiva che sarà comunicata ai partecipanti, la Commissione Giudicatrice darà lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche qualitative.

La Commissione Giudicatrice - con l'eventuale supporto del RUP laddove lo stesso non facesse parte della Commissione - procede quindi all'apertura del Modulo relativo all'Offerta Tecnica Quantitativa, rispetto alla quale la Commissione:

- i) darà lettura delle offerte da ciascun Concorrente e riportate nel Modulo;
- ii) procederà all'attribuzione dei relativi punteggi per le offerte tecniche quantitative in conformità all'art. 7;
- iii) procederà alla somma, per ciascun Concorrente, dei punteggi relativi all'offerta tecnica qualitativa con i punteggi relativi alla offerta tecnica quantitativa.

La Commissione, sempre nella medesima seduta pubblica, apre le offerte economiche rispetto alle quali:

- i) darà lettura delle percentuali di ribasso offerte da ciascun Concorrente e riportate nei moduli C.1 e C.2;
- ii) verificherà la presenza del Progetto di Riassorbimento;
- iii) procederà all'attribuzione dei relativi punteggi per le offerte economiche in conformità all'art. 7;
- iv) procederà alla somma, per ciascun Concorrente, dei punteggi relativi alla offerta tecnica con i punteggi relativi all'offerta economica.

La Commissione, quindi, redige una graduatoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.

Nell'ipotesi in cui qualcuno dei concorrenti non producesse il Sintetico progetto di Assorbimento, la Commissione, prima della proposta di aggiudicazione, procede al soccorso istruttorio.

6 - Laddove l'offerta prima in graduatoria risulti, ex art. 110 Codice, apparentemente anomala, la seduta pubblica sarà sospesa e successivamente ripresa dopo aver espletato il procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'art. 110 Codice.

7 - La Commissione procederà quindi alla proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala e quindi affidabile.

8 - Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (qualitativa e quantitativa).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata mediante la piattaforma e si procederà ad una nuova seduta pubblica per dare lettura delle offerte migliorative pervenute. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio nella medesima seduta pubblica già fissata per la lettura delle offerte migliorative.

9 - La Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP. L'aggiudicazione diventa definitiva per la Stazione Appaltante, fatta salva l'efficacia in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, solo dopo l'approvazione dell'operato della Commissione da parte del competente organo della Società.

10 - Il verbale della Commissione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa; CPS si riserva in ogni caso l'avvio di urgenza ex art. 17, comma 8 e 9, Codice del servizio.

Art. 29 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1 - Sono considerate anormalmente basse le offerte che, senza adeguata motivazione, presentano uno

scostamento (in diminuzione) della manodopera rispetto a quanto identificato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023.

2 - La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.

3 - Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità nel rispetto del procedimento di cui all'art. 110 Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Art. 30 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1 - In relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta si procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

2 - È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 31 - CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

1 - Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello per i dipendenti delle Cooperative Sociali ovvero, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art.11 del Codice, di diverso contratto collettivo dagli Operatori Economici applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, e per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Art. 32 - SUBAPPALTO.

1 - Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare e la percentuale delle stesse. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera la prevalente esecuzione della prestazione contrattuale deve essere eseguita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs. 36/2023.

2 - Trattandosi di un servizio che vede come utenza finale gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, le prestazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 119 Codice, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 33 - ULTERIORI INDICAZIONI

1 - Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile della CPS.

È in ogni caso facoltà della CPS di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La Società si riserva la facoltà di non approvare gli atti di gara nel caso in cui l'offerta risultata prima in graduatoria venga da essa ritenuta non soddisfacente o per comprovati motivi di interesse pubblico.

In tal caso, le imprese offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

2 - A conclusione delle operazioni di gara, la CPS procederà alla verifica di tutta la documentazione e di tutte le dichiarazioni fornite nella procedura selettiva e, con formale atto di approvazione nelle forme di legge, procederà alla relativa aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà notificata all'impresa aggiudicataria tramite la piattaforma START.

3- Contestualmente la Stazione Appaltante inviterà l'impresa aggiudicataria:

- a) produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

b) a costituire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

4 - Ove nel termine indicato dalla Società, l'impresa aggiudicataria non abbia puntualmente ottemperato a quanto richiesto, la CPS procederà alla revoca dell'aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda in graduatoria, e così via in ordine decrescente di classificazione. In tal caso, la Società incamererà la cauzione provvisoria riservandosi di procedere per il risarcimento di ogni ulteriore danno.

5- Ove l'aggiudicatario, senza giusta causa, non si presenti per la stipulazione del Contratto di appalto, la CPS procederà nei termini suindicati.

6 - Né l'indizione della procedura né la proposta di aggiudicazione costituiscono vincolo per la CPS, la quale sarà sempre libera di non dar corso all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nei confronti della CPS.

7 - In nessun caso verrà corrisposto alcun indennizzo ai partecipanti alla presente gara.

Art. 34 - SPESE, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

1 - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti all'esecuzione della fornitura come previsto dal presente Bando e dal Capitolato Speciale sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

20.2 - Sono altresì a carico dell'aggiudicatario definitivo:

- tutte le spese, tasse, diritti di segreteria, ecc... inerenti e conseguenti alla gara, ed alla stipulazione e registrazione del contratto;

- le somme afferenti la pubblicità della lex specialis, da versarsi secondo le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 35 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 - Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2 - L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- i) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ii) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- iii) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

3 - Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 36 - ACCESSO AGLI ATTI

1 - L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e

delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1 - Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.